



APRILE 2026

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE ENTRA IN AULA (MA RESTA FUORI DALLE PROVE): IL CASO DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO

Nel panorama della proprietà industriale, siamo abituati a veder scontrare esperti di fama mondiale su minuzie tecniche. Tuttavia, la recente **sentenza n. 570/2026** della **Corte d'Appello di Torino**, pubblicata il 19 marzo 2026, ha introdotto un terzo incomodo tecnologico nel dibattito sulla validità brevettuale: l'**Intelligenza Artificiale (IA)**.

Il caso ci offre una lezione fondamentale sui limiti legali di strumenti come **ChatGPT** e i motori di ricerca quando usati come "testimoni esperti".

Il cuore del conflitto: tra resistenza e leggerezza

La disputa riguardava la validità della porzione italiana del brevetto europeo **EP 1 951 483**. L'invenzione descrive una macchina da taglio con una **cassa di aspirazione bombata** verso l'esterno.

Il vantaggio tecnico? Un binomio tanto

semplice quanto difficile da ottenere: aumentare la resistenza strutturale alla pressione (necessaria per il taglio) riducendo contemporaneamente il peso della macchina del **30%**.

L'appellante sosteneva che questa soluzione fosse "ovvia". Per dimostrarlo, oltre a citare anteriorità in settori distanti come i contenitori termoisolanti, ha deciso di giocare la carta della modernità: ha interrogato **ChatGPT** e **Google**, sostenendo che tali strumenti, scansionando la conoscenza globale, confermassero come il principio della parete curva per resistere alla pressione sia noto da secoli (si pensi ai sottomarini o alle dighe).

La posizione della Corte: perché l'AI non fa prova

La Corte d'Appello di Torino ha respinto fermamente l'uso delle risposte generate dall'AI come prova tecnica dell'ovvietà di un'invenzione. Le motivazioni dei giudici

toccano punti nevralgici per il futuro del contenzioso IP:

- **Inammissibilità procedurale:** Le interrogazioni all'IA prodotte tardivamente sono state dichiarate inammissibili, costituendo a tutti gli effetti "documenti nuovi".
- **Mancanza di affidabilità:** La Corte ha rilevato che non è stata fornita prova della solidità delle applicazioni utilizzate. Non si conoscono l'ampiezza e la qualità del database su cui l'IA è stata addestrata, né la sua capacità di discernimento tecnico.
- **Il rischio delle "Allucinazioni":** I giudici hanno espresso una preoccupazione molto concreta circa la capacità di queste applicazioni di evitare le cosiddette "**allucinazioni**", ovvero la generazione di risposte tecnicamente errate ma presentate con tono autorevole.
- **Statistica vs. Tecnica:** La sentenza sottolinea che l'IA non "inventa" né "comprende", ma fornisce risposte basate sulla **probabilità statistica** di successione delle parole. Questo processo è sideralmente lontano dal rigore richiesto per valutare l'attività inventiva in rapporto allo stato dell'arte.

Il punto chiave: "Non può essere riconosciuta alcuna validità probatoria alle risposte prodotte dall'appellante" per mezzo dell'IA, poiché non è verificabile la qualità e l'approfondimento dei dati a sua disposizione.

L'invenzione non è solo un principio fisico

L'appellante cercava di ridurre l'invenzione a una banale applicazione di una legge fisica elementare. La Corte ha però chiarito che la brevettabilità risiede proprio nell'**implementazione tecnica originale** di quei principi per risolvere un problema specifico in modo non ovvio per il tecnico del ramo.

Facendo un paragone brillante, i giudici hanno osservato che, se passasse la tesi dell'ovvietà basata sulle leggi fisiche note, dovremmo dichiarare nulli tutti i brevetti sugli accelerometri degli smartphone solo perché si basano sulla "arcinota legge di gravità".

Evitare il "Senno di Poi"

Un altro pilastro della sentenza riguarda il cosiddetto **Problem-Solution Approach**. L'appellante aveva tentato di combinare il brevetto di una macchina da taglio piatta con quello di un contenitore termoisolante a doppia parete (documento D2).

Tuttavia, la Corte, seguendo le conclusioni del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), ha stabilito che:

1. I settori sono tecnicamente distanti (macchine tessili vs. isolamento termico).
2. Estrapolare solo la "bombatura" dal documento D2, ignorando la sua complessa struttura a doppia parete, è un'analisi **ex post facto ("Hindsight Bias")**. In altre parole: è facile dire che fosse ovvio dopo aver già visto la soluzione del brevetto.

Conclusioni per le imprese

Questa sentenza rappresenta un importante "stop" ai tentativi di semplificare eccessivamente il giudizio di validità brevettuale attraverso strumenti di intelligenza artificiale generativa.

Per le aziende, il messaggio è chiaro:

- **L'AI è uno strumento di supporto**, non un sostituto della perizia tecnica e legale.
- **La validità di un brevetto** si difende e si attacca con l'analisi rigorosa dello stato della tecnica e con la corretta applicazione dei criteri legali (novità e attività inventiva), non con screenshot di chatbot.
- **La qualità della consulenza tecnica** (CTU e CTP) rimane l'unico vero pilastro del giudizio in tribunale.

In un mondo che corre verso l'automazione, la Corte di Torino ci ricorda che il giudizio sull'ingegno umano appartiene ancora, fermamente, all'uomo e alla legge.

Il nostro Studio si conferma naturalmente a vostra disposizione per assistervi nell'analisi di casi specifici, aiutandovi a tutelare le vostre invenzioni e a difendere i vostri titoli brevettuali.

DDL “TUTELA AGROALIMENTARE”

APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE VOLTO A GARANTIRE PIÙ TRASPARENZA E SICUREZZA AI PRODOTTI ALIMENTARI



Il 15 aprile scorso la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge (DDL) recante “**Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani**”, che aveva già superato il vaglio del Senato.

Il provvedimento legislativo punta a rendere più chiari e tracciabili i prodotti lungo l'intera filiera, ritenendo fondamentale offrire ai cittadini informazioni il più possibile complete, anche per la tutela della salute.

Lo stesso realizza una riorganizzazione complessiva della tutela penale nel settore agroalimentare. Il Codice penale, infatti, viene aggiornato con l'introduzione dei **delitti contro il patrimonio agroalimentare** e con nuove figure di reato, come la frode alimentare e il commercio di alimenti con segni ingannevoli, che prendono il posto delle precedenti ipotesi legate alla vendita di prodotti non genuini.

Le norme si estendono anche ai comportamenti illeciti realizzati tramite strumenti digitali e reti online, rafforzando così la protezione dei consumatori.

Di seguito i nuovi strumenti di “deterrenza” introdotti dalla normativa in esame:

- **Frode alimentare:** sanziona chi vende alimenti o bevande sapendo che non sono autentici oppure che provengono da luoghi diversi da quelli dichiarati.
- **Commercio di alimenti con segni mendaci:** punisce chi utilizza marchi o indicazioni ingannevoli per trarre in errore il consumatore sulla qualità o quantità dei prodotti.
- **Aggravante di agropirateria:** si applica quando l'attività illecita è svolta in modo organizzato e continuativo.
- **Aggravante della quantità:** prevista nei casi in cui le quantità coinvolte siano particolarmente elevate.
- **Aggravante del biologico:** riguarda i casi in cui prodotti non biologici vengano venduti come tali.

Vengono altresì inasprite le pene per il **reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517 quater c.p.): la pena passa da un massimo di 2 anni a una forbice tra 1 e 4 anni di reclusione, mentre le sanzioni pecuniarie aumentano da un massimo di 20.000 euro a un intervallo tra 10.000 e 50.000 euro. Inoltre, viene introdotta la confisca obbligatoria, che prevede il sequestro dei prodotti, dei beni coinvolti o derivanti dal reato e degli strumenti utilizzati per commetterlo.

La tutela delle indicazioni geografiche, infatti, rappresenta un ambito di grande importanza per l'economia agroalimentare, la cui protezione doveva essere rafforzata: secondo l'ultimo rapporto Ismea-Qualivita, nel 2024 il settore ha generato un fatturato di 20,7 miliardi di euro, di cui 12,3 miliardi derivanti dall'export.

Anche le **sanzioni amministrative** sono state oggetto di revisione: queste ultime saranno graduate in base alla gravità della violazione ed al fatturato delle imprese coinvolte.

Al fine di garantire maggiori controlli e l'efficienza degli stessi, viene istituita la **“Cabina di regia per i controlli amministrativi”** – presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) – e vengono potenziati gli organismi di controllo, quali l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Il testo del provvedimento non è ancora disponibile, quindi, entreranno maggiormente in dettaglio una volta pubblicato. Ad ogni

modo, lo stesso dimostra come le istituzioni siano sempre più attente alla tutela del settore agroalimentare, alla protezione dei consumatori e alla valorizzazione delle produzioni di qualità, anche attraverso strumenti normativi più rigorosi ed efficaci.

Il Ministro Lollobrigida ha spiegato il senso della riforma con questi termini: *“difendere il nostro sistema agroalimentare è fondamentale, è la difesa del Made in Italy che nel mondo è simbolo di ciò che è buono e di qualità”*.

Per comprendere come queste novità possano incidere sulla vostra attività e quali strumenti adottare, il nostro Studio resta a vostra completa disposizione.

IL VALORE DEL MADE IN ITALY: L'IMPEGNO DI INTERPATENT TRA STORIA, INNOVAZIONE E FORMAZIONE



Il 15 aprile di questo mese si sono tenute le celebrazioni della **Giornata Nazionale del Made in Italy**, istituita con la Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Legge Quadro sulla tutela del Made in Italy), con l'obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive, culturali e creative del nostro Paese.

La scelta della data non è casuale: la ricorrenza coincide con l'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci (15 aprile 1452), figura simbolo del genio italiano, capace di coniugare arte, scienza e innovazione e di rappresentare,

ancora oggi, l'essenza più autentica del saper fare italiano.

La Giornata del Made in Italy è stata istituita infatti per riconoscere il ruolo centrale delle **eccellenze italiane nello sviluppo economico e culturale nazionale**, promuovere la tutela delle produzioni di qualità e sensibilizzare, in particolare le nuove generazioni, al valore delle professioni artigianali e creative.

È proprio in occasione della **Giornata del Made in Italy 2026** che ben due membri del nostro Comitato di Redazione hanno preso parte nell'ultimo mese a iniziative inserite nel **calendario ufficiale promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy**.

L'**Avv. Nicole Gorlier** è intervenuta in qualità di relatrice al webinar **“L'importanza dei marchi storici”**, offrendo un contributo dal titolo **“La tipicità storica dei cuneesi al rhum: il caso della pasticceria Arione”**. Il suo intervento ha approfondito il valore dei marchi storici come espressione autentica del territorio e della tradizione imprenditoriale italiana, evidenziando come essi rappresentino non solo un segno distintivo, ma un vero e proprio

patrimonio culturale ed economico. All'incontro ha partecipato anche Alfonso Piantedosi, Dirigente generale della Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, a conferma della rilevanza istituzionale del tema trattato.

In questo contesto il Made in Italy non è soltanto sinonimo di manifattura d'eccellenza, ma anche espressione di un patrimonio identitario che affonda le proprie radici nella storia, nei territori e nelle tradizioni locali.

Ne è un esempio emblematico quello dei **"cuneesi al rhum"**, specialità dolciaria nata a Cuneo negli anni Trenta del Novecento e divenuta nel tempo un simbolo di qualità e savoir-faire artigianale: un prodotto che unisce ingredienti selezionati, tecniche tramandate e un forte legame con il territorio, fino a trasformarsi in un vero e proprio segno distintivo riconosciuto e tutelato.

La **Dott.ssa Manuela Bruscolini** ha invece preso parte come relatrice all'evento **"L'importanza di tutelare il Made in Italy con gli strumenti di tutela della Proprietà Industriale"**, tenutosi presso l'Istituto di Istruzione Superiore J.B. Beccari di Torino, in collaborazione con l'**International Trademark Association (INTA)** e il suo comitato **Unreal Campaign**, di cui fa parte. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani tra i 14 e i 23

anni, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza dei marchi e dei segni distintivi, nonché sui rischi legati alla contraffazione.

La Unreal Campaign, attiva a livello globale dal 2012, mira infatti a educare i giovani consumatori a compiere scelte di acquisto informate e responsabili, evidenziando **anche i rischi economici, sociali e di sicurezza connessi alla diffusione di prodotti contraffatti**. Attraverso attività nelle scuole, eventi e piattaforme digitali, la campagna ha già raggiunto oltre 100.000 studenti in più di 60 giurisdizioni, contribuendo a diffondere una cultura della legalità e del rispetto della proprietà intellettuale.

All'evento di Torino hanno preso parte anche rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ufficiali della Guardia di Finanza, a testimonianza dell'impegno congiunto delle istituzioni e degli operatori del settore nella tutela del tessuto produttivo nazionale.

Queste partecipazioni rappresentano per noi di **INTERPATENT** motivo di grande soddisfazione e confermano il ruolo attivo del nostro Team nella promozione e nella difesa del Made in Italy, attraverso la valorizzazione degli strumenti di proprietà industriale e la diffusione di una cultura della legalità, soprattutto tra le nuove generazioni.

NOTIZIE DAL MONDO

INDIA - Brevetti: l'importanza dei "Working Statement"

Negli ultimi anni, l'India si è affermata come una giurisdizione chiave per la protezione della proprietà industriale. Tuttavia, il sistema brevettuale indiano presenta una peculiarità che richiede attenzione costante: l'obbligo di presentare una **dichiarazione di attuazione**, nota come **Working Statement**.

A differenza di quanto avviene in Europa o negli Stati Uniti, in India la concessione di un brevetto è infatti legata al principio secondo cui i brevetti non sono concessi solo per godere di un monopolio, ma per contribuire allo sviluppo tecnologico e industriale della nazione.



Il *Working Statement* (Form 27) è il documento ufficiale con cui il titolare del brevetto dichiara all'Ufficio Brevetti indiano se l'invenzione è stata "attuata" (commercializzata o utilizzata) nel territorio indiano e in che misura.

Con l'ultimo aggiornamento normativo, del 2024, la procedura è stata resa più snella, ma le scadenze restano perentorie:

- **Frequenza:** La dichiarazione deve essere presentata **una volta ogni tre anni finanziari**.
- **Decorrenza:** Il primo *Working Statement* deve essere depositato entro **sei mesi** dalla fine del terzo anno finanziario successivo alla data di concessione del brevetto.
- **Contenuto:** Non è più necessario fornire dettagli finanziari estremamente granulari o specificare il valore esatto delle importazioni. È sufficiente dichiarare se il brevetto è stato attuato o meno. Se non è stato attuato, il titolare deve indicare brevemente i motivi (ad esempio, necessità di approvazioni regolatorie o mancanza di mercato).

Trascurare il deposito del *Working Statement* non è un semplice errore formale. Le conseguenze possono essere severe:

- **Licenze Obbligatorie:** La mancata attuazione di un brevetto dopo tre anni dalla concessione espone il titolo al rischio di istanze di licenza obbligatoria da parte di terzi.
- **Sanzioni:** Sebbene le sanzioni pecuniarie siano state rimodulate, l'omissione o la fornitura di informazioni false può comunque portare a dispute legali e indebolire la forza del portafoglio brevettuale in caso di contenzioso.

Il nostro Studio è ovviamente a disposizione per assistervi nella compilazione e nel deposito dei Working Statement, garantendo che i vostri asset siano sempre protetti e conformi alle normative locali.

QATAR – Estensione della tutela dei marchi: ora disponibili tutte le classi, inclusa la classe 33

In Qatar, fino al recente aggiornamento del sistema di classificazione dei marchi, alcune classi merceologiche erano "inaccessibili".

Tuttavia, a seguito dell'adozione della 13^a edizione della Classificazione di Nizza, il Dipartimento per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale del Ministero del Commercio e dell'Industria ha chiarito che è ora possibile registrare i marchi in tutte le 45 classi previste.

La comunicazione rappresenta un passo importante nell'attuazione del nuovo sistema di classificazione e allinea pienamente il Qatar agli standard internazionali.

Tra le novità più rilevanti, **la classe 33 (bevande alcoliche) è finalmente accessibile alla registrazione**, superando le precedenti limitazioni. Inoltre, è stata confermata **l'accettazione della birra nella classe 32**, offrendo maggiore certezza agli operatori del settore beverage.

Questi aggiornamenti eliminano la necessità di ricorrere a strategie alternative di deposito e consentono ai richiedenti di adeguare le proprie specifiche in modo più coerente con la prassi internazionale.

Per ulteriori informazioni o per valutare il deposito dei vostri marchi nelle classi ora accessibili, il nostro team è a vostra disposizione.

ARIPO – Nuova riforma in materia di registrazione dei marchi

L'Organizzazione Regionale Africana della Proprietà Intellettuale (ARIPO) è un'organizzazione intergovernativa che riunisce diversi Paesi africani con l'obiettivo di cooperare nella tutela e gestione della proprietà intellettuale.

A partire dal 1° marzo 2026, l'ARIPO ha introdotto una delle più importanti riforme degli ultimi anni in materia di registrazione dei marchi.

La revisione del Protocollo di Banjul - che disciplina la registrazione e protezione dei marchi a livello regionale nei Paesi membri - si applicherà a tutte le nuove domande, alle pratiche pendenti e alle registrazioni già esistenti nei Paesi membri.

Tra le principali novità troviamo un **aumento delle tasse ufficiali** e la **riduzione dei tempi di esame delle domande**. Il periodo entro cui gli Stati membri dovranno emettere un eventuale rifiuto provvisorio passa da 9 a 6 mesi dalla notifica della domanda.

La riforma ARIPO del 2026 rende il sistema di registrazione dei marchi più rapido e standardizzato, ma introduce anche requisiti formali più rigorosi e un aumento dei costi per i titolari dei marchi.

ARGENTINA - Abrogate le linee guida del 2012: un nuovo scenario per i brevetti farmaceutici

Il 18 marzo 2026 l'Argentina ha compiuto una svolta storica nella tutela della proprietà industriale, abrogando integralmente le linee guida del 2012 che per oltre un decennio avevano limitato in modo significativo la brevettabilità delle invenzioni chimico-farmaceutiche. La nuova **Joint Resolution 1/2026** elimina le restrizioni che avevano reso il Paese un'eccezione nel panorama internazionale e riallinea l'esame brevettuale ai criteri previsti dalla legge nazionale e dagli standard TRIPS.

Le linee guida del 2012 escludevano intere categorie di invenzioni, considerate

automaticamente non brevettabili: **polimorfi, sali, esteri, enantiomeri, formulazioni, combinazioni, processi analoghi, Markush claims, pro farmaci e metaboliti**. Queste esclusioni andavano oltre i requisiti di legge (novità, attività inventiva e applicazione industriale) e avevano creato un contesto ostile per l'innovazione.

Con la nuova risoluzione, tali limitazioni vengono eliminate. L'INPI (Istituto Nacional de la Propiedad Industrial) argentino torna ad avere piena competenza tecnica e giuridica per valutare ogni domanda caso per caso, senza preclusioni basate sulla tipologia dell'invenzione. Questo significa che molte innovazioni incrementalmente rilevanti - come nuove forme solide più stabili o formulazioni migliorate - potranno ora essere esaminate secondo criteri ordinari.

La riforma rappresenta un allineamento con le pratiche degli uffici brevetti più avanzati e con gli impegni internazionali assunti dall'Argentina, inclusi quelli derivanti dal recente accordo USA-Argentina sul commercio e gli investimenti. Il Paese punta così a recuperare credibilità e attrarre investimenti nel settore *life sciences*.

La nuova normativa introduce però una **clausola di salvaguardia**: se un prodotto farmaceutico era già commercializzato in Argentina prima dell'entrata in vigore della risoluzione, il titolare di un eventuale nuovo brevetto non potrà impedirne la vendita né chiedere compensi. L'eccezione è ampia e riguarda anche ingredienti attivi, metodi di produzione, importazione ed esportazione.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838

email@interpatent.com - www.interpatent.com

